

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 1 E LA GOCCIA SOCIETA' COOP. SOCIALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI UNA STRUTTURA DENOMINATA "E.CO" DESTINATA A SERVIZIO RESIDENZIALE SOCIO-SANITARIO A MEDIA INTENSITA' TERAPEUTICO RIABILITATIVA PER MINORI DAI 14 AI 17 ANNI, SITUATA IN BASTIA UMBRA (PG) VIA CEPPAILOLO N. 24 - P.IVA 01350810543**

**TRA**

L'Azienda USL UMBRIA 1 con sede amministrativa in Perugia, n.06127 Via G. Guerra n 21/17 (di seguito denominata Azienda USL), rappresentata dal Direttore della SC Salute Mentale Area Sud, Dott. Marco Grignani, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Direttore Generale n. 488 del 18/4/2023

**E**

la Goccia Società Cooperativa Sociale con sede in Bastia Umbra (PG) in Via Ceppaiolo n. 24, Partita IVA 01350810543 (d'ora in poi denominata "Struttura" o "Gestore"), titolare dell'autorizzazione regionale relativa alla Struttura Residenziale Socio Sanitaria a media intensità terapeutico-riabilitativa per minori dai 14 ai 17 anni denominata "E.CO.", legalmente rappresentata dalla Sig.ra Anna Maria Belloni nata a Foligno (PG) il 21/03/65 e residente in Bastia Umbra, Via Santa Lucia 49

**PREMESSO**

- che l'Azienda USL, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e nei limiti consentiti dai livelli di assistenza e della normativa di riferimento, tenuto conto anche della realizzazione della Rete dei Servizi di Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza (NPIA), intende avvalersi di

organizzazioni accreditate, quali strutture residenziali socio sanitarie a media intensità terapeutico-riabilitativa per minori;

- che l'inserimento residenziale è collegato alla presenza di bisogni assistenziali che necessitano di interventi terapeutico riabilitativi non erogabili né ambulatorialmente né in regime semiresidenziale, o per i quali vi sia l'indicazione all'allontanamento temporaneo dal contesto familiare o sociale;
- che la Regione Umbria con DD n.7996 del 05/08/2022 ha rilasciato alla Goccia Società Cooperativa Sociale, Partita IVA 01350810543, sita in Via Ceppaiolo 24, Bastia Umbra, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a Servizio Residenziale socio-sanitario a media intensità terapeutico-riabilitativa per minori dai 14 ai 17 anni per n. 6 posti letto più n. 1 posto letto per emergenza, con capacità ricettiva di n. 7 posti letto totali, ai sensi del R.R. 7/2017, art 32, lettera b;
- che ai sensi del R.R. 6/2017 il competente Servizio dell'AUSL Umbria 1 Dipartimento di Prevenzione, verificherà il mantenimento presso la Struttura dei requisiti minimi, di cui DPR 14 gennaio 1997 e RR 7/2017, che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
- che la Regione Umbria con D.D. n. 11203 del 3/11/2022 ha concesso temporaneamente l'accreditamento provvisorio istituzionale alla struttura denominata "E.CO.", ente gestore "La Goccia SCS" (P.IVA 01350810543), ubicata in Via Ceppaiolo n. 24, Bastia Umbra (PG);
- che la Struttura dispone di moduli per minori di età da 14 a 17 anni con capacità di n. 6 posti letti più n. 1 posto letto per emergenza;
- che l'Azienda USL intende utilizzare i posti disponibili per l'inserimento dei

propri minori assistiti, secondo le modalità di seguito indicate;

- che il convenzionamento è presupposto per l'inserimento dei minori a carico del Servizio Sanitario Regionale, ma non costituisce alcun impegno in tal senso da parte dell'Azienda USL.

#### **RICHIAMATE**

- il Regolamento Regionale 4 dicembre 2017 n. 7 *Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni.*
- il Regolamento Regionale 13 dicembre 2018 n.12 *Modificazioni e integrazioni al Regolamento Regionale 4 dicembre 2017, n.7*
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 631 del 24/06/2022 *Accreditamenti istituzionali in sanità. Determinazioni.*
- la DGR 59 del 18/01/23 *Definizione delle tariffe per I servizi residenziali socio sanitari per minorenni a bassa e media intensità terapeutico riabilitativa, di cui al titolo VI del RR 7/2017*
- il Regolamento Regionale 2 agosto 2017 n. 6 *Disposizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della legge Regionale 9 aprile 2015, n.11*
- il DPCM 12 gennaio 2017 (Capo III - artt. 3-20) *Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*
- la Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 11 *Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali.*
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *Riordino della disciplina in materia sanitaria*

**TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO, LE PARTI**

## CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Premesse

La premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

### Art. 2 - Oggetto dell'accordo

il presente accordo disciplina il rapporto di convenzionamento in regime di SSN tra la AUSL Umbria 1 e "La Goccia SCS" (P.IVA 01350810543) quale gestore della struttura denominata "E.CO.", ubicata in Via Ceppaiolo n. 24, Bastia Umbra (PG), destinata al Servizio Residenziale socio-sanitario a media intensità terapeutico-riabilitativa per minori dai 14 ai 17 anni per n. 6 posti letto più n. 1 posto letto per emergenza, con capacità ricettiva di n. 7 posti letto totali.

La Struttura ha richiesto di convenzionarsi con l'Azienda USL per complessivi 2 posti letto, rispetto ai quali si prevede che la retta da applicare per gli inserimenti di soggetti residenti nel territorio dell'Azienda medesima sarà di € 240,00 pro die e pro capite oltre Iva.

Il servizio residenziale sociosanitario a media intensità terapeutico-riabilitativa accoglie minori di cui all'art. 32 del RR 7/2017, che presentano compromissioni delle capacità bio-psico-sociali di gravità moderata, con un quadro clinico che non presenta elementi rilevanti di instabilità ed è caratterizzato da multiproblematicità e complessità clinica o problemi relazionali, anche di elevata gravità, in ambito familiare e sociale.

I servizi in oggetto non sono rivolti a minori con disabilità complessa o con minorazioni plurisensoriali, con disturbi neurocognitivi o del neurosviluppo per i quali sono garantiti appositi trattamenti ai sensi della vigente normativa.

Con la stipula del presente accordo l'Azienda USL non assume alcun vincolo ad

assicurare la copertura dei posti letto disponibili, fermo restando che per i 2 posti letto convenzionati i minori inviati dall'Azienda USL devono essere inseriti con priorità rispetto agli inserimenti richiesti da altre Aziende sanitarie, regionali ed extra regionali.

### **Art. 3 – Prestazioni**

La Struttura eroga tutte le prestazioni riportate nel PTI (Piano Trattamento Individualizzato), elaborato per ogni ospite dall'equipe multidisciplinare e dal servizio inviante, e dal PAI (Programma Attuativo Individualizzato) elaborato dal Servizio residenziale e poi valutato e condiviso con servizio inviante.

In particolare la Struttura si impegna a:

- rispettare la normativa vigente in materia ed in particolare assicurare le modalità operative e metodologiche previste dal piano terapeutico riabilitativo individualizzato con particolare riferimento a quanto stabilito dalla normativa regionale in materia;
- perseguire obiettivi e adottare metodi educativi fondati sul rispetto dei diritti dell'utente, sull'ascolto e la partecipazione dello stesso al progetto che lo riguarda;
- favorire relazioni significative tra i minori e tra loro e i genitori, agevolando in particolare le relazioni tra fratelli, ove abbiano un significato positivo;
- favorire i rapporti degli ospiti con il contesto sociale attraverso l'utilizzo di servizi scolastici, del tempo libero, socio-sanitari e di ogni altra risorsa presente all'interno del territorio;
- collaborare con i servizi sociali territoriali preposti alle funzioni di tutela e vigilanza dell'infanzia e dell'età evolutiva e con le autorità competenti;

Bello  
M

- facilitare i rapporti diretti degli operatori dell'Azienda US con il personale della Struttura e con gli ospiti.

#### **Art. 4 –Tariffe.**

La D.G.R. n. 59/2023 “Definizione delle tariffe per i servizi residenziali sociosanitari per minorenni a bassa e media intensità terapeutico-riabilitativa, di cui al Titolo VI del regolamento regionale 7/2017”, ha definito la tariffa minima (€ 233,67) e massima (€ 264,27), pro die e pro capite, per le prestazioni erogate nel servizio residenziale sociosanitario per minorenni a media intensità.

Nella definizione della tariffa da corrispondere si terrà conto anche dei costi per il personale eventualmente utilizzato in caso di maggiore carico assistenziale socio-educativo o sociosanitario per ciascun minorenne, secondo quanto previsto dal PTI elaborato dall'equipe multidisciplinare e dal servizio inviante e dal PAI elaborato dal Servizio Residenziale socio-sanitario, che comunque non potrà eccedere il limite massimo stabilito con la richiamata DGR n. 59/2023.

Nel caso di inserimento di minori con disabilità, la retta è determinata in relazione alle esigenze specificate nel PTI, mediante intesa tra il Servizio inviante e il Servizio residenziale, e non può comunque eccedere il limite massimo stabilito con la richiamata DGR n. 59/2023

La retta è riconosciuta al 100% per i giorni di permanenza effettiva del minore nel servizio residenziale; non sono considerate assenze il periodo di rientro programmato del minorenne in famiglia o i periodi di ricovero in strutture ospedaliere, non superiori ai 15 giorni continuativi.

Si stabilisce che per gli inserimenti di soggetti residenti nel territorio della Usl Umbria 1, nel limite dei 2 posti convenzionati, verrà in ogni caso applicata la tariffa di € 240,00 pro die e pro capite oltre Iva.

Per gli inserimenti richiesti da altre Aziende sanitarie, regionali ed extra regionali, la Struttura conserva pertanto piena libertà nell'applicazione della tariffa prevista al comma 1 del presente articolo.


#### **ART. 5 - Accessi e dimissioni**

L'accesso alla struttura è richiesto dal Servizio USL competente per residenza del minore, anche su provvedimento dell'autorità giudiziaria, ovvero dalla pubblica autorità o dal pubblico ministero nei casi previsti dalla legge. L'équipe multidisciplinare elabora il PTI insieme al Servizio Inviante, lo espone in un'apposita riunione ai responsabili sanitari della struttura. Segue una prima fase di accoglienza dell'ospite, al termine della quale eventuali controindicazioni all'inserimento saranno valutate congiuntamente tra il servizio inviante e il servizio residenziale.

Ad inserimento avvenuto, gli operatori della struttura provvederanno ad elaborare il PAI, definendo le specifiche modalità di attuazione degli obiettivi del servizio inviante.

Il periodo di permanenza in comunità è stabilito nel PTI e non potrà comunque essere superiore ai sei mesi. Tale durata è prorogabile previa rivalutazione del PTI.

Tale periodo di permanenza del paziente sarà accompagnato dal confronto costante con l'équipe inviante, per condividere e verificare l'evoluzione del progetto terapeutico-riabilitativo. Ciascun progetto verrà regolarmente monitorato e aggiornato nelle riunioni interne alla struttura, in occasione di incontri periodici con l'équipe territorialmente competente, incontri con cadenze concordate in base alle condizioni dell'utente e a particolari fasi del progetto. In questa ottica anche le dimissioni verranno concordate, nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi posti nel progetto terapeutico-riabilitativo. La dimissione, sia al termine del percorso



terapeutico con passaggio ad altra fase assistenziale, sia per eventuali gravi incompatibilità dell'utente con la struttura, verranno valutate e concordate tra l'equipe inviante e i responsabili sanitari della struttura.

#### **Art. 6 – Esternalizzazioni di servizi.**

Qualora la Struttura intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà trasmettere apposita richiesta alla Direzione della SC Salute Mentale Assisano-MVT, dichiarando che la ditta cui si intende affidare il servizio, possiede i requisiti prescritti dalla vigente normativa di settore. In questi casi la Struttura dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 14 del RR 7/2017 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

#### **Art. 7 – Adempimenti e compiti del Gestore**

Il Gestore si impegna:

- a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda a terzi;
- a garantire l'erogazione delle prestazioni assicurando, per il personale preposto, il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente



rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

- a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- a garantire le funzioni di direzione della Struttura, per un orario congruo rispetto al funzionamento della stessa, con un Coordinatore Responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività come previsto dalla vigente normativa;
- a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della struttura esonerando l'Azienda USL da ogni responsabilità;
- a garantire il regolare e il puntuale adempimento delle attività contenute nel progetto terapeutico personalizzato, assicurando una idonea organizzazione articolata sulle 24 ore;
- a verificare il mantenimento da parte di tutto il personale sul possesso dei requisiti professionali e della preparazione scientifica, tecnica e professionale, tale da assicurare un servizio rispondente, sotto il profilo socio-sanitario, alle esigenze psico-fisiche degli ospiti. L'orario di svolgimento giornaliero delle prestazioni è determinato con criteri funzionali ai bisogni degli utenti ed ai relativi programmi di intervento.

Il Gestore assicura a proprio carico per gli ospiti inseriti, con oneri che si devono intendere compresi nella retta giornaliera: la biancheria, il servizio lavanderia, i

prodotti per l'igiene personale, la ristorazione, il servizio socio educativo, le attività ludico ricreative, gli incontri di equipe in sede, la fornitura del materiale scolastico, i trasporti locali a breve raggio, i trasporti per visite specialistiche a breve distanza.

#### **ART. 8 – Fornitura di farmaci e presidi**

L'Azienda USL si impegna ad assicurare la fornitura diretta di tutti i farmaci a carico del SSN indicati nel PTI.

La fornitura di farmaci, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13/03/2002 che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

Nell'eventualità di tali forniture la Struttura sarà obbligata a tenere appositi registri e a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

#### **ART. 9 – Liquidazione competenze**

La liquidazione delle competenze dovute seguirà le procedure operative amministrativo-contabili del ciclo passivo vigenti nella AUSL 1, inclusa l'applicazione delle disposizioni operative per l'applicazione dello Split Payment alla contabilità aziendale per le fatture attive e passive emesse a far data dal 1/1/2015, come da Delibera del Direttore Generale della AUSL pubblicata al link aziendale: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazionetrasparente/pagamenti-dellamministrazione>.

Il Gestore trasmetterà ad ogni Servizio della USL Umbria 1 che ha effettuato gli inserimenti, entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento, il MAP (modello avvenuta prestazione) che riepilogherà le prestazioni erogate, accompagnato da una distinta nella quale saranno riportate, per ogni ospite, i giorni

di effettiva presenza presso la struttura, ivi comprese le eventuali movimentazioni (ricoveri ospedalieri, rientro al proprio domicilio, sospensioni temporanee, trasferimenti in altra sede ecc.).

La fattura mensile potrà essere emessa solo dopo la verifica dei map e l'invio da parte della Azienda USL, entro dieci giorni successivi, di un apposito ordine elettronico sul canale NSO (Nodo Smistamento Ordini), come previsto dalla legge per gli enti e le Aziende del SSN.

La fattura elettronica dovrà riportare i numeri d'ordine trasmessi dalla Azienda USL – pena l'impossibilità di liquidazione della fattura stessa - e sarà inviata in modalità elettronica (fattura elettronica PA) tramite Sistema di Interscambio SDI, conformemente alla normativa vigente. I pagamenti interverranno a 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa della Struttura mediante acquisizione del DURC. Il DURC sarà acquisito sia al momento della stipula del presente accordo che successivamente, ad ogni liquidazione delle competenze dovute.

#### **ART. 10 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Come da autocertificazione del Legale Rappresentate della Struttura agli atti della Direzione della SC Salute Mentale Assisano-MVT, tutti i pagamenti per le prestazioni di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, devono essere effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, su cui possono operare i soggetti all'uopo individuati nella suddetta autocertificazione.

Il Legale Rappresentante della Struttura si obbliga a comunicare alla AUSL 1 - SC Salute Mentale Assisano-MVT ogni modifica relativa ai dati dell'autocertificazione presentata.

#### **ART. 11 – Documentazione**

Nel rispetto della normativa in materia di privacy, la Struttura si impegna a tenere aggiornata la documentazione relative alle persone ospitate e all'organizzazione della vita comunitaria, conformemente a quanto stabilito dalla normative in materia di accreditamento. Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- progetto terapeutico-riabilitativo individuale, con documentazione delle verifiche periodiche effettuate al fine di garantire l'adeguato raggiungimento degli obiettivi;
- scheda sanitaria, che contenga la registrazione delle terapie farmacologiche assunte dai singoli pazienti;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

La documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza, fatta salva la legislazione vigente in materia di protezione dei dati sensibili, se opponibile.

#### **ART. 12 – Assicurazione**

La Struttura è tenuta ad avere apposita copertura assicurativa di legge che copra:

- I danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti e a terzi;
- La responsabilità civile e i danni arrecati a terzi dalle persone ospitate, derivanti da qualsiasi evento da esse causato nel periodo di permanenza nella Struttura;
- La responsabilità civile e i danni arrecati dalla Struttura alle persone ospitate e a terzi.

#### **ART. 13 - Requisiti di qualità**

Il Gestore si impegna a garantire nell'esercizio dell'attività il rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, dal PSR 2003-2005 e 2009/2011, dalla DGR

n. 21 del 12 gennaio 2005, dalla DGR n.406/2005 e dal Regolamento Regionale n. 3 del 2002 e successive modificazioni e integrazioni.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che l'accordo sarà adeguato contestualmente ai provvedimenti che verranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

La Goccia si impegna:

- 1) ad esporre il regolamento interno della Struttura;
- 2) a rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti e le tariffe praticate.
- 3) esporre la Carta dei Servizi.

#### **Art. 14 – Personale.**

Il Gestore si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso il competente ufficio della SC Salute Mentale Assisano-MVT, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura; Il curriculum formativo e professionale (modello europeo) di tutto il personale viene conservato agli atti della Struttura.

L'elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, il Gestore deve

comunque darne comunicazione formale.

Le sostituzioni dei dipendenti possono essere attuate solo con personale di qualifica equivalente.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, il Gestore si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione della SC Salute Mentale Assisano-MVT, allegando la documentazione sopra precisata.

Il Gestore si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

#### **ART. 15 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

La Struttura è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

#### **Art. 16 – Controlli**

La Struttura è tenuta a consentire il libero accesso in tutti I locali ai funzionari incaricati dall'Azienda USL, ai fini dell'attività di vigilanza e controllo da parte della stessa, secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

#### **ART. 17 - Continuità delle prestazioni**

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3 per l'intero periodo di validità dell'accordo.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dalla AUSL 1.

#### **ART. 18 - Debiti informativi**

La Struttura si impegna alla messa in atto di tutte le misure necessarie a soddisfare le esigenze di flussi informativi che dovessero essere previsti dalla AUSL1, dalla

Regione Umbria e dal Ministero della Salute.

La Struttura "E.CO" è tenuta ad utilizzare il sistema Atl@nte;

Il mancato assolvimento dei debiti informativi, ivi compreso l'utilizzo di Atl@nte, da parte della struttura costituisce fattispecie sanzionabile, comporta l'applicazione delle penali fino alla risoluzione del presente accordo contrattuale.

#### **ART. 19 – Protezione dei dati personali**

Nella erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, ciascuna delle parti, nel proprio ambito, si obbliga a rispettare le disposizioni in materia di tutela della privacy contenute nel Codice di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Le parti danno atto di essersi reciprocamente informate sugli obblighi attinenti i clienti/fornitori in materia di privacy.

#### **ART. 20 – Codice etico**

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

#### **ART. 21 - Durata dell'Accordo**

La presente convenzione ha validità dal 3/5/23 fino al termine di durata

dell'accreditamento provvisorio previsto al 30/06/2023 e comunque non oltre 12 mesi dalla data di approvazione della DGR 11203 del 3/11/2022 (accreditamento istituzionale E.CO), come previsto dalla stessa DGR, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e sociosanitarie private.

## **Art. 22 – Inadempienze, Sospensione, Recesso, Risoluzione**

### *22.1. Inadempienze e penali.*

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la Direzione della SC Salute Mentale Assisano-MVT è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura devono essere comunicate alla Direzione della SC Salute Mentale Assisano-MVT entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

Il mancato accoglimento delle contestazioni comporterà, a discrezione della Direzione della SC Salute Mentale Assisano-MVT, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite nella misura del 20% per ciascuno dei soggetti inseriti e per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento delle carenze stesse.

L'Azienda USL si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

L'Azienda USL si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto o il mancato conseguimento dei requisiti organizzativi ed in generale di quanto previsto dal Regolamento Regionale 7/2017. Di fronte a tale violazione è concesso un termine di 30 giorni dalla contestazione per l'adeguamento ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora sia



verificato il persistere dell'inottemperanza al suddetto obbligo, si procede a sospendere il contratto.

#### *22.2. Sospensione*

L'Azienda USL si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente accordo.

Di fronte a tale inosservanza viene concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora sia verificato il persistere dell'inottemperanza, si procede a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intende automaticamente risolto.

#### *22.3. Recesso*

Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda UsI tramite PEC, o con altre modalità di comunicazione concordate, con preavviso di almeno tre mesi.

Analogamente, l'Azienda USL può recedere dalla convenzione prima della scadenza per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normative regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC, o con altre modalità di comunicazione concordate, con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell'Azienda USL.

#### *22.4. Risoluzione*

L'Azienda USL può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di non inferiore ad un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da

essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;

- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda USL.

#### 22.5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione/accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità o di conflitto di interesse addebitabile a responsabilità della Struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 23 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia.

#### **ART. 24 – Documenti che fanno parte dell'accordo**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e vengono materialmente allegati allo stesso:

- Patto di Integrità (Allegato 1)
- Addendum per il trattamento dei dati personali (Allegato 2)

#### **Art. 25 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto verranno applicate le vigenti disposizioni di legge in materia.

Ai fini della registrazione fiscale la Struttura dichiara di essere soggetta all'imposta sul valore aggiunto ed esonerata totalmente dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 36 bis del DPR 633/1972.

Il Gestore riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del

presente atto e la sua registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 24 delle legge Regionale Umbria n. 51/1995.

La presente convenzione consta di n 18 (diciotto) facciate interamente scritte e n. 15 (quindici) righe scritte nell'ultima facciata, escluse le sottoscrizioni ed è redatta in due esemplari di cui uno per l'Azienda Usl ed uno per la Società la Goccia Società Coop. Sociale


LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Bastia Umbra li, 3/5/2023

Per l'Azienda USL Umbria 1 - il Direttore della SC SM Area Sud,


Dott. Marco Grignani 

Per la Goccia Società Coop. Sociale, Il Legale Rappresentante

Sig.ra Anna Maria Belloni 

La società La Goccia Società Coop. Sociale, espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare specificamente quelle di cui all'art. 2 - 3 - 4 -7- 8 - 9 -10- 12 -15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22, ai sensi dell'art. 1342 c.c..

Per la Goccia Società Coop. Sociale, Il Legale Rappresentante

Sig.ra Anna Maria Belloni 



**Oggetto:** Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda UsI Umbria 1 e La Goccia Società Cooperativa Sociale titolare dell'autorizzazione regionale per la gestione della struttura Residenziale Socio Sanitaria a media intensità terapeutico-riabilitativa per minori dai 14 ai 17 anni denominata "E.CO", con sede legale in via Ceppaiolo n. 24, Partita IVA 01350810543 , per un totale di n. 6 posti letto più n. 1 posto letto per emergenza

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

l'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e La Goccia Società Cooperativa Sociale, titolare dell'autorizzazione regionale per la Struttura Residenziale Socio Sanitaria "E.CO", accreditata provvisoriamente con Determinazione Dirigenziale del competente servizio della Regione dell'Umbria n. 11203 del 3/11/2022 per l'erogazione del servizio di assistenza Residenziale Socio Sanitaria a media intensità terapeutico-riabilitativa per minori dai 14 ai 17 anni.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e La Goccia Società Cooperativa Sociale di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.



Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La Goccia Società Cooperativa Sociale si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

La Goccia Società Cooperativa Sociale si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La Goccia Società Cooperativa Sociale prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo

stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

- esclusione della possibilità per La Goccia Società Cooperativa Sociale di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

La Goccia Società Cooperativa Sociale si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e La Goccia Società Cooperativa Sociale viene eletto competente il Foro di Perugia.

Perugia, il ... 3/5/2023 .....

Per l'Azienda USL Umbria 1 - il Direttore della SC SM Area Sud, Dott. Marco Grignani



Per La Goccia Società Cooperativa Sociale il Legale Rappresentante Sig.ra Anna Maria Belloni







## ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrante e sostanziale dell'Accordo per l'erogazione delle prestazioni rese nella struttura "E.CO." Struttura Residenziale Socio Sanitaria a media intensità terapeutico-riabilitativa per minori dai 14 ai 17 anni, con capacità ricettiva di n. 7 posti letto totali,  
tra

USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "Titolare" e La Goccia Società Cooperativa Sociale di seguito altresì denominato "Responsabile", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento La Goccia Società Cooperativa Sociale accetta la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n.2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre a La Goccia Società Cooperativa Sociale in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il Responsabile è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal Titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.

3. Il Responsabile tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.

4. Il Responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati (tabella 3) ai sensi dell'articolo 32 GDPR.

6. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

7. Il Responsabile si impegna a non ricorrere a un altro Responsabile "Sub-Responsabile" senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento si impegna ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

8. Nel caso in cui il Responsabile ricorresse a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, il Sub-Responsabile del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il Sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.

9. Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e

organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.

10. Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:

10.1. ad assistere il Titolare nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.

10.2. ad assistere il Titolare nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del Responsabile e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.

10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;

10.4. ad assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto a inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

11. Il Responsabile, su scelta del Titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

12. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

13. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

14. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

**Il Designato al trattamento**  
**Il Direttore SC Salute Mentale Assisano-MVT**  
**Dr. Marco Grignani**



**Il Responsabile del Trattamento**  
**Il Legale Rappresentante p.t.**  
**La Gocchia Società Cooperativa Sociale**



**Tabella 1**

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI
Utenti ammessi alla Struttura	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

**Tabella 2**

SERVIZI	DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Accoglienza residenziale socio sanitaria a media intensità terapeutico – riabilitativa per minori	Prestazioni declinate dalla DGR n.21/2005, dalla DGR n.1708/2009, dal DPCM 12/1/2017 sulla Livelli Essenziali di Assistenza.
Gestione documentazione relativa agli ospiti	Tenuta, aggiornamento e conservazione della documentazione relativa agli utenti e alla organizzazione della vita nella struttura.
Gestione flussi informativi con l'utilizzo della piattaforma regionale di Sistema Atl@nte	Registrazione informazioni anagrafiche, gestione presa in carico dell'utente.

**Tabella 3**

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE	
Riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi	<p>Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati ai sensi dell'articolo 32 GDPR, tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità (art. 32 c.1).</p> <p><b>Controllo degli accessi ai locali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'accesso ai locali della Struttura è protetto con idonei sistemi di sicurezza;</li> <li>- l'accesso agli archivi di gestione e conservazione della documentazione relativa agli ospiti è protetto con sistemi che ne garantiscano la consultazione esclusivamente al personale che opera nella Struttura per le attività oggetto del presente accordo;</li> </ul> <p><b>Controllo degli accessi ai sistemi informatici:</b></p> <p>l'accesso alla piattaforma di Sistema Atl@nte, per il trattamento dei soli dati relativi alla gestione della Struttura, avviene con codici personali di autenticazione rilasciati esclusivamente ai soggetti che a vario titolo sono autorizzati al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività previste dall'accordo.</p>

